

TRIBUNALE ROMA

10 GENNAIO 2003

GIUDICE: CORRIAS

PARTI: G.M.

(avv. Di Gravio)

IL MESSAGGERO S.P.A.

(avv. ti Cavasola, Dotto)

Dati personali

- Pubblicazione di nome e indirizzo di vittima di reato
- Illecito trattamento
- Sussiste • Risarcimento del danno non patrimoniale
- Spetta

La pubblicazione, da parte di un quotidiano, del nome e del-

l'indirizzo, della vittima di un reato (nella specie: furto) nonché delle caratteristiche dell'abitazione e degli oggetti sottratti, costituisce trattamento non autorizzato di dati non essenziali per l'esercizio del diritto di cronaca e obbliga l'editore al risarcimento, ai sensi della L. 675/96, anche del danno non patrimoniale.

Con atto di citazione notificato alla società « Il Messaggero » s.p.a. il 31 gennaio 2001, G.M., ha convenuto davanti a questo Tribunale la predetta società editrice assumendo che i suoi diritti alla riservatezza, all'immagine ed all'onore, erano stati lesi dall'articolo « *Svaligiata la casa di un imprenditore* » pubblicato il 15 gennaio 2001 dal quotidiano « Il Messaggero » in cui, nel riferirsi la notizia di un furto perpetrato da ignoti presso la sua abitazione, si erano, senza alcuna necessità, resi noti il suo nome, il suo indirizzo ed un sommario elenco degli oggetti trafugati; il G. ha quindi sostenuto di aver subito dei concreti pregiudizi da tale notizia (telefonate anonime e presenza di curiosi e di persone sospette nelle vicinanze della propria abitazione) ed ha chiesto la condanna della società convenuta, in quanto editore del quotidiano « Il Messaggero », al risarcimento di tutti i danni subiti ed alla rifusione delle spese processuali.

La convenuta « Il Messaggero » s.p.a. si è costituita in giudizio in occasione della prima udienza istruttoria del 13 giugno 2001, invocando la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

Nel corso dell'istruttoria sono state esperite delle prove testimoniali e sono stati prodotti documenti; all'udienza dell'8 febbraio 2002 i difensori hanno precisato le conclusioni: la difesa del G. ha ribadito la domanda del proprio atto di citazione ed ha chiesto la liquidazione dei danni in via equitativa; la difesa della società editrice ha insistito per il rigetto della domanda avversaria.

Scaduti i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica (60 e 20 giorni) la causa è stata decisa dal G.I. in funzione del Giudice Unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La causa ha per oggetto l'articolo « *Svaligiata la casa di un imprenditore* », pubblicato il 15 gennaio 2001 dal quotidiano « Il Messaggero », che G.M. ha ritenuto lesivo dei suoi diritti alla riservatezza, all'immagine e all'onore e che la società convenuta, al contrario, ha sostenuto essere legittima espressione del diritto di cronaca garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Tanto premesso, rileva il giudicante:

- che nell'articolo in questione è riportata la notizia di un furto che ignoti ebbero a perpetrare nel gennaio 2001 ai danni del G. dopo essersi introdotti nella sua abitazione nel quartiere Monteverde in Roma;

- che nell'articolo risultano altresì riferiti il nome ed il cognome del G., l'indirizzo della sua abitazione, la presenza in detto immobile di una porta blindata e di un sistema di allarme nonché la consistenza della refurtiva;
- che le generalità del G. e l'indicazione del suo indirizzo, indubbiamente qualificabili come dati personali, rappresentavano particolari non indispensabili ai sensi dell'art. 25 della legge n. 675/1996, la cui omissione non avrebbe in alcun modo leso il diritto del pubblico ad una corretta informazione del fatto di cronaca;
- che al contrario la pubblicazione dei suddetti dati personali ha suscitato una non desiderata ed inutile notorietà del G. che si è visto gratuitamente esposto alla curiosità del pubblico nonché a molestie telefoniche da parte di ignoti (come riferito dai testi escussi G.M. e B.A.);
- che quanto sopra esposto ha costituito una ingiustificata e quindi indebita violazione del diritto alla riservatezza del G., essendosi pubblicati, senza il suo consenso, dati personali di nessuna utilità ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e quindi al di fuori dei casi di esclusione del consenso previsti dall'art. 12 della citata legge n. 675/1996;
- che la suddetta pubblicazione, ai sensi della menzionata legge n. 675/1996, obbligherà la società convenuta a risarcire i danni, anche morali, causati al G.;
- che al contrario non si ravvisano lesioni ai diritti all'identità personale e all'onore dell'attore, posto che l'articolo in questione non contiene espressioni atte a provocare travisamenti della di lui personalità né espressioni offensive.

In forza di quanto sopra esposto, non essendo state fornite prove dell'esistenza di danni patrimoniali, s'imporrà la condanna della società convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni morali sicuramente conseguiti alle molestie telefoniche riferite dai testi escussi; ciò posto, e considerato che dette molestie, secondo i citati testi, ebbero a protrarsi per un paio di mesi, si reputa equo quantificare i suddetti danni in attuali € 10.000,00, con gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo; attesa la soccombenza la società convenuta dovrà altresì rifondere all'attore le spese del giudizio.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando ed ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

- dichiara che l'articolo « *Svaligiata la casa di un imprenditore* » pubblicato il 15 gennaio 2001 dal quotidiano « Il Messaggero » è lesivo del diritto alla riservatezza di G.M.;
- in conseguenza di detta lesione condanna la società « Il Messaggero » s.p.a. a pagare a G.M. la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna la società « Il Messaggero » s.p.a. a rifondere a G.M. le spese del giudizio che si liquidano in € 4.870,00, di cui € 3.000,00 per onorari ed € 1.700,00 per diritti, oltre a quanto previsto per l'Iva e per il contributo alla CPA.